



Attuazione della revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge del
22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio

Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice

Avamprogetto per la procedura di consultazione

Agosto 2013

Indice

Introduzione.....	2
I Premessa.....	2
II Elaborazione dell'integrazione della Guida alla pianificazione direttrice cantonale	2
III Inquadramento e importanza dell'Integrazione della Guida	3
IV Struttura e contenuto della Guida	3
V Adattamenti dei piani direttori nell'ambito degli insediamenti.....	5
1 Strategia cantonale di sviluppo territoriale	7
2 Piano direttore – Ambito insediamenti	10
2.1 Coordinamento fra insediamenti e trasporti.....	10
2.2 Sviluppo degli insediamenti centripeto e rinnovamento degli insediamenti	12
2.3 Delimitazione del comprensorio insediativo	17
2.4 Garanzia delle dimensioni delle zone edificabili	22
3 Progetti con ripercussioni considerevoli.....	27

Introduzione

I Premessa

Le modifiche apportate alla legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) con la revisione parziale del 15 giugno 2012 (R LPT) riguardano in particolare l'articolo 15 concernente le zone edificabili, che prevede ora nuovi requisiti, e il nuovo articolo 8a, che formula prescrizioni in merito al contenuto dei piani direttori nell'ambito degli insediamenti. Le nuove disposizioni mirano a promuovere uno sviluppo degli insediamenti verso l'interno, cercando di controllare le dimensioni e l'ubicazione delle zone edificabili in modo tale da mettere un freno alla dispersione incontrollata degli insediamenti. La R LPT ha comportato il ritiro dell'Iniziativa per il paesaggio, nella quale veniva tra l'altro invocata una moratoria di 20 anni per l'estensione delle zone edificabili. Il 3 marzo 2013, accettando in votazione la modifica di legge, il Popolo svizzero ha ribadito ancora una volta con fermezza il proprio consenso sugli obiettivi perseguiti con le nuove disposizioni.

Grazie al nuovo articolo 8a, in futuro i piani direttori cantonali acquisiranno una rilevanza ancora maggiore quali strumenti atti a gestire lo sviluppo degli insediamenti e il dimensionamento delle zone edificabili: nel piano direttore cantonale dovranno infatti essere indicate le dimensioni e la distribuzione delle superfici insediative, oltre alle misure volte a garantire il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, lo sviluppo verso l'interno degli insediamenti e il loro rinnovamento. Il capoverso 1 lettera d dell'articolo 8a R LPT affida inoltre al piano direttore cantonale l'importante compito di specificare le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili ai requisiti di cui all'articolo 15 R LPT il quale, a sua volta, non solo fissa una serie di criteri in merito alle dimensioni delle zone edificabili, ma prevede anche che l'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili siano coordinate al di là dei confini comunali e formula le condizioni da osservare per assegnare un terreno a una zona edificabile. Secondo l'articolo 15 capoverso 5 R LPT, infine, Confederazione e Cantoni hanno il compito di elaborare congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

Sulla scia dei nuovi requisiti contenutistici che i piani direttori devono soddisfare nell'ambito degli insediamenti si è reso necessario integrare anche l'articolo 6 LPT («Fondamenti»): nei fondamenti i Cantoni dovranno infatti descrivere anche lo stato e gli sviluppi occorsi all'interno del loro comprensorio insediativo così come a livello di superfici coltivate.

Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera a R LPT, d'ora in poi i Cantoni non dovranno più definire le grandi linee del loro sviluppo territoriale nell'ambito dei fondamenti, bensì nel piano direttore stesso.

Infine, nel nuovo capoverso 2 dell'articolo 8 si sancisce esplicitamente che i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.

II Elaborazione dell'integrazione della Guida alla pianificazione direttrice cantonale

Dopo l'approvazione da parte del Popolo svizzero, il 3 marzo 2013, della revisione della legge sulla pianificazione del territorio, un gruppo di lavoro appositamente istituito ha provveduto a elaborare i progetti per gli strumenti necessari ai fini della sua attuazione, ovvero:

- gli adeguamenti da apportare all'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) mediante un progetto di revisione (di seguito: AP OPT);
- la presente Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice cantonale;
- le Direttive tecniche sulle zone edificabili di cui all'articolo 15 capoverso 5 R LPT (di seguito: Direttive tecniche).

Il gruppo di lavoro, composto di rappresentanti della Confederazione (Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e Ufficio federale di giustizia UFG) e dei Cantoni (direttore della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA, insieme al presidente e a sette altri membri della Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali COPC)

nonché di un rappresentante ciascuno dell'Associazione dei comuni svizzeri e dell'Unione delle città svizzere, ha operato sotto la guida della direttrice dell'ARE.

III Inquadramento e importanza dell'Integrazione della Guida


La presente Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice cantonale serve a precisare i nuovi requisiti cui i piani direttori cantonali devono attenersi ai sensi del diritto federale. Da una parte vengono descritti in maniera più dettagliata i contenuti minimi dei piani direttori richiesti dalla Confederazione, dall'altra parte sono riportati anche i criteri utilizzati dalla Confederazione per verificare il rispetto dei requisiti imposti.

Anche se l'attuale Guida risalente al 1997 (Ufficio federale della pianificazione del territorio, «Il piano direttore cantonale. Guida alla pianificazione direttrice. Direttive in conformità dell'art. 8 OPT», Berna, 1997) mantiene sostanzialmente la sua validità, il capitolo 1.2 «Linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato» viene sostituito dal capitolo 1 del presente documento («Strategia cantonale di sviluppo territoriale»), mentre il capitolo 2.2 «Insediamento» viene aggiornato e completato dal capitolo 2 del presente documento. Il capitolo 3 sui progetti è invece completamente nuovo. L'intenzione è quella di rielaborare integralmente la Guida, includendovi anche le presenti integrazioni, non appena si sarà conclusa la seconda fase della revisione della LPT.

Il presente documento è strettamente connesso alle singole modifiche dell'AP OPT (artt. 4, 5, 5a, 30, 30a e 30b) come pure alle Direttive tecniche. Ciò vale in particolare per il capitolo 2.4 «Garanzia delle dimensioni delle zone edificabili». I tre strumenti di attuazione della legge riveduta si integrano a vicenda e vanno pertanto considerati in un contesto di interdipendenza.

IV Struttura e contenuto della Guida

L'immagine qui sotto illustra la struttura e i contenuti dell'Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice cantonale nonché i legami che, come esposto sopra, intercorrono tra tale documento, gli altri strumenti di attuazione della legge riveduta e il Progetto territoriale Svizzera.



1. Sviluppo territoriale del Cantone (art. 8 cpv. 1 lett. a R LPT; «Strategia cantonale di sviluppo territoriale»)

Finora i Cantoni erano tenuti a fissare le grandi linee del proprio sviluppo territoriale nell'ambito dei fondamenti da elaborare in vista della pianificazione direttrice (art. 6 LPT). Negli anni passati, vari Cantoni hanno già fatto di queste importanti indicazioni di carattere strategico un elemento chiave del loro piano direttore. Secondo la R LPT, i Cantoni sono ora espressamente chiamati a delineare la loro strategia di sviluppo territoriale nel piano direttore, il che si è tradotto nell'abrogazione dell'analogo formulazione contenuta nell'articolo 6 sui fondamenti. Nella presente Guida si fa riferimento alle indicazioni strategiche relative al futuro sviluppo del Cantone di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a R LPT con l'espressione: «strategia cantonale di sviluppo territoriale», fermo restando che i Cantoni sono liberi di adottare la denominazione a essi più consona. In ogni caso, la strategia cantonale di sviluppo territoriale costituisce una parte del piano direttore vincolante per le autorità e viene sottoposta a esame e approvazione insieme al piano stesso.

2. Piano direttore – Ambito insediamenti (art. 8a R LPT)

In questa parte della Guida vengono precisati i requisiti posti dall'articolo 8a (lettere a–e) relativamente al contenuto dei piani direttori nell'ambito degli insediamenti. Le lettere c ed e, che fanno riferimento rispettivamente allo sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità e al rinnovamento degli insediamenti, sono state analizzate insieme in ragione della loro forte interdipendenza tematica. Nel piano direttore devono figurare altresì indicazioni sia sul comprensorio insediativo (orizzonte temporale di circa 25 anni) sia sul dimensionamento delle zone edificabili (orizzonte temporale di 15 anni).

3. Progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente (art. 8 cpv. 2 R LPT)

In questa parte viene illustrata la procedura che i Cantoni devono seguire per creare, nel piano direttore, la base necessaria per la realizzazione di progetti che presentano ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente. Una tabella indica, a titolo indicativo, per quali tipi di progetto il Cantone deve di norma prevedere una base nel piano direttore. Essa riporta i requisiti associati a tutti gli ambiti di rilievo ai fini dell'allestimento del piano direttore, ovvero in particolare, oltre agli insediamenti, anche i seguenti settori: trasporti, paesaggio / turismo / attività ricreative / tempo libero ed energia / approvvigionamento e smaltimento.

4. Struttura dei singoli capitoli

I capitoli 1–3 del presente documento («Strategia cantonale di sviluppo territoriale», «Piano direttore – Ambito insediamenti» e «Progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente») seguono la stessa struttura e forniscono informazioni sulle voci riportate qui di seguito:

Articolo di riferimento R LPT	Titolo del capitolo in base alla struttura
Tenore R LPT	Alla voce «Tenore LPT» viene riportato il testo dell'articolo determinante per il contenuto del piano direttore, insieme a eventuali altri articoli rilevanti della LPT.
Definizioni	Alla voce «Definizioni» vengono forniti chiarimenti e spiegazioni sui concetti fondamentali utilizzati negli articoli di legge.
Requisiti	I requisiti generali descrivono gli obiettivi che devono essere raggiunti così come il ruolo e i compiti assolti dal piano direttore in relazione alla tematica in questione.
Contenuti minimi	Alla voce «Contenuti minimi» sono descritti i contenuti del piano direttore che la Confederazione ritiene necessari. Per alcune tematiche sono proposte varianti.

Fondamenti del Cantone specifici per la singola tematica	Sotto questa voce <u>non</u> si trova un elenco esaustivo dei fondamenti per la pianificazione direttrice di cui all'articolo 6 R LPT (Progetto territoriale Svizzera, concezioni e piani settoriali della Confederazione, programmi d'agglomerato, tutte le basi cantonali, ecc.), bensì sono riportati solo quelli che sono stati espressamente aggiunti nel quadro della R LPT (adeguamento dell'art. 6 LPT) e che sono imprescindibili ai fini dell'elaborazione e della comprensione dei contenuti dei piani direttori nell'ambito degli insediamenti. Per garantirne una buona comprensibilità, i contenuti dei piani direttori vanno messi a disposizione anche della Confederazione nell'ambito della procedura d'esame.
Criteri d'esame della Confederazione	Alla voce «Criteri d'esame della Confederazione» sono illustrati i requisiti e i contenuti minimi, nonché le modalità con cui la Confederazione valuta i contenuti dei piani direttori, le domande affrontate e le condizioni da soddisfare per ottenere la sua approvazione.

V Adattamenti dei piani direttori nell'ambito degli insediamenti

La presente Integrazione della Guida contiene informazioni sull'attuazione delle disposizioni della R LPT applicabili ai piani direttori cantonali e, in particolare, all'ambito degli insediamenti. In questo ambito, conformemente all'articolo 38a R LPT, i Cantoni hanno cinque anni di tempo per adattare i propri piani direttori. Fino all'approvazione di tale adattamento da parte del Consiglio federale, il Cantone interessato non potrà aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato.

Analogamente alle pertinenti disposizioni della legge riveduta, ai capitoli 1 («Strategia cantonale di sviluppo territoriale») e 3 («Progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente») la Guida riporta un ampio ventaglio di requisiti che, sotto il profilo tematico, spaziano anche oltre l'ambito degli insediamenti.

Ai fini dell'adattamento del piano direttore nell'ambito degli insediamenti richiesto nell'articolo 38a R LPT, non è tuttavia necessario soddisfare i requisiti esposti ai capitoli 1 e 3 non attinenti all'ambito degli insediamenti. In tale ottica non dovrebbe nemmeno essere strettamente obbligatorio sottoporre il piano direttore a una rielaborazione globale. Vanno invece osservati scrupolosamente tutti i requisiti posti in materia di insediamenti (campi di colore verde nell'immagine precedente):

- strategia cantonale di sviluppo territoriale con contenuti sufficientemente approfonditi nell'ambito degli insediamenti (in particolare obiettivi in termini di popolazione e posti di lavoro e relativa distribuzione tra i vari tipi di spazi, spazi funzionali, struttura dei centri, assi di sviluppo e punti chiave dello sviluppo degli insediamenti, strategia insediativa). In relazione ai restanti ambiti (trasporti, paesaggio, agricoltura, ecc.), i contenuti possono presentare invece un grado di approfondimento inferiore, ovvero limitarsi a quanto strettamente necessario per la definizione della strategia di sviluppo territoriale nell'ambito degli insediamenti. Prendendo ad esempio il settore dei trasporti, ciò significa che ci si limiterà a verificare sommariamente se la domanda supplementare di trasporti prospettabile come conseguenza dello sviluppo degli insediamenti può essere soddisfatta con la rete dei trasporti esistente o se sono invece necessari adeguamenti nella rete dei trasporti o nella strategia insediativa;
- tutti i contenuti di cui all'articolo 8a R LPT (delimitazione del comprensorio insediativo, indicazioni e principi pianificatori per il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti e per lo sviluppo verso l'interno e il rinnovamento degli insediamenti, oltre a indicazioni sulle misure volte ad assicurare un dimensionamento delle zone edificabili conforme alle condizioni di cui all'art. 15 R LPT);

- criteri e, laddove indicato, indicazioni di carattere territoriale in merito ai progetti di rilievo nell'ambito degli insediamenti (poli di sviluppo, zone per il lavoro strategiche, grandi generatori di traffico, centri di distribuzione e spiazzi per il trasbordo di merci). Per quanto riguarda i progetti che interessano altri ambiti e per i quali la Confederazione ritiene opportuna una base nel piano direttore (cfr. Elenco indicativo dei progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, pag. 30), al momento opportuno o in occasione di un riesame del piano direttore, il Cantone dovrà decidere se trattarli nel contesto del piano direttore così da garantire la conformità con il requisito di cui all'articolo 8 capoverso 2 R LPT nell'eventualità di un esame giudiziario.

Art. 8 cpv. 1 lett. a R LPT	1 Strategia cantonale di sviluppo territoriale
Tenore R LPT	<p>Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori</p> <p>1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:</p> <p>a. il suo sviluppo territoriale;</p>
Definizioni	<p><u>Definizione di «strategia cantonale di sviluppo territoriale»</u></p> <p>Nell'ambito della presente Guida, l'espressione strategia cantonale di sviluppo territoriale designa le indicazioni del piano direttore in merito al futuro sviluppo territoriale del Cantone ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a R LPT e dell'articolo 5 capoverso 1 P OPT. I Cantoni sono comunque liberi di optare per un'altra denominazione. La strategia cantonale di sviluppo territoriale, che assume i tratti di una visione generale ed è una parte del piano direttore vincolante per le autorità, sostituisce le «Linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato» previste finora nell'ambito dei fondamenti. Tale strategia comprende obiettivi, direttive, strategie e la rispettiva concretizzazione a livello territoriale. Poiché essa si estende oltre i confini cantonali, i suoi contenuti vanno coordinati a livello intercantonale.</p>
Requisiti	<p>La strategia cantonale di sviluppo territoriale è parte integrante del piano direttore e ha carattere vincolante per tutte le autorità. Essa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprende una panoramica/strategia globale sullo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone nell'ottica di una struttura territoriale sostenibile e di un'utilizzazione misurata del suolo; - fissa gli obiettivi cantonali in termini di popolazione e posti di lavoro e dà indicazioni sulla distribuzione territoriale dell'evoluzione prevista; - crea le condizioni quadro per il coordinamento delle attività e delle politiche settoriali d'incidenza territoriale e provvede a garantire coerenza tra i singoli ambiti del piano direttore cantonale; - assicura il coordinamento intercantonale a livello concettuale e strategico; - consta di una parte scritta accompagnata da una rappresentazione cartografica («Scenario auspicato»).
Contenuti minimi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sfide future a livello territoriale. 2. Posizionamento del Cantone nel contesto svizzero, relazioni con i Cantoni vicini e con i Paesi confinanti (tenendo conto del Progetto territoriale Svizzera). 3. Obiettivi e strategie di sviluppo (p. es. linee direttive) in materia di insediamenti, trasporti, superfici coltivate, natura, paesaggio ed energia (coordinamento intercantonale in ognuno di questi ambiti).

	<p>4. Differenziazione territoriale/attuazione delle strategie generali, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura dei centri, tipi di spazi, spazi funzionali (p. es. agglomerati); - assi/poli di sviluppo, reti di trasporti e assi di traffico; - spazi naturali e paesaggistici (biodiversità, tempo libero e attività ricreative); - agricoltura; - energia. <p>5. Obiettivi cantonali in termini di popolazione e posti di lavoro basati sugli scenari dell'Ufficio federale di statistica (UST) e/o su scenari demografici cantonali, oltre a indicazioni di carattere quantitativo e qualitativo sull'evoluzione attesa dei posti di lavoro in un orizzonte di 25 anni. Il fine è quello di illustrare lo sviluppo futuro realisticamente atteso dal Cantone e auspicato dalle autorità politiche.</p> <p>6. Distribuzione dell'evoluzione demografica e dei posti di lavoro tra i vari tipi di spazi (e/o regioni o addirittura Comuni). Tale distribuzione può essere definita in diversi modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualitativamente: designazione dei tipi di spazi in cui si auspica una crescita consistente, limitata o nulla (mantenimento dello status quo) del numero di abitanti e posti di lavoro; - quantitativamente: distribuzione in termini assoluti o percentuali della crescita demografica attesa nei singoli tipi di spazi; - indicazione di un possibile calo in determinati comprensori e definizione della strategia cantonale più consona.
<p>Fondamenti del Cantone specifici per la singola tematica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dello sviluppo territoriale verificatosi (osservazione del territorio), in particolare stato e sviluppo del comprensorio insediativo, dei trasporti e delle superfici coltivate (art. 6 cpv. 3 R LPT). - Previsioni/scenari demografici cantonali. - Indicazioni sull'evoluzione prevista dei posti di lavoro.
<p>Criteri di valutazione della Confederazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> 0 La strategia di sviluppo territoriale appare adeguata alla luce dello sviluppo territoriale verificatosi e sono stati affrontati gli aspetti essenziali delle sfide che si prospettano a livello territoriale? 0 Sono presenti indicazioni vincolanti preminenti sullo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone? Tali indicazioni appaiono opportune per mettere in atto uno sviluppo territoriale conforme alla legislazione? 0 Le indicazioni fornite appaiono opportune, conformi allo stadio di pianificazione e alla situazione specifica del Cantone? 0 Il Progetto territoriale Svizzera è utilizzato come base di riferimento e supporto decisionale (non si tratta di un requisito per l'approvazione)? 0 Vengono indicati il posizionamento del Cantone nel contesto della Svizzera e le relazioni con i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi? L'analisi si estende oltre i confini cantonali (p. es. nella rappresentazione cartografica) e i contenuti della strategia di sviluppo territoriale sono stati coordinati a livello intercantonale? 0 Sono stati formulati obiettivi di sviluppo per tutti i principali ambiti? Viene dato sufficiente spazio all'aspetto del coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti?

	<p>Sono prese in considerazione le questioni legate ai limiti di capacità delle reti dei trasporti?</p> <p>0 È stata effettuata una differenziazione territoriale chiara e comprensibile (nello «Scenario auspicato») in riferimento ai centri, ai tipi di spazi, agli spazi funzionali e alle reti di trasporti?</p> <p>0 Gli obiettivi demografici si inseriscono nel ventaglio di scenari prospettati dall'UST? Le ipotesi avanzate in relazione alla futura evoluzione dei posti di lavoro sono condivisibili e plausibili?</p> <p>0 Se le previsioni di crescita del numero di persone occupate superano quelle relative alla crescita demografica, occorre fornire la prova richiesta conformemente al numero 3.3 delle Direttive tecniche: il Cantone è in grado di dimostrare che negli anni passati il numero di persone occupate nelle zone per l'abitazione, in quelle miste e in quelle centrali ha già registrato una crescita altrettanto elevata?</p> <p>0 Ai fini della distribuzione delle percentuali di crescita tra i differenti tipi di spazi/regioni/Comuni, il Cantone tiene conto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centralità; - qualità dei collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici, con il traffico motorizzato privato e con il traffico lento; - limiti di capacità, in particolare per i poli di sviluppo ubicati nei pressi di infrastrutture nazionali; - territori con grandi riserve di zone edificabili e riserve interne (aree dismesse, ecc.)? <p>0 Vengono illustrati gli spazi paesaggistici di rilievo atti a promuovere e salvaguardare la biodiversità e consoni per le attività ricreative?</p> <p>0 Vengono illustrati i principali territori agricoli e viene attribuita sufficiente importanza alla protezione delle superfici coltivate?</p> <p>0 Vengono fornite indicazioni in campo energetico?</p> <p>0 Sono presenti discrepanze con i piani settoriali della Confederazione?</p>
--	---

2 Piano direttore - Ambito insediamenti

Art. 8a cpv. 1 lett. b
R LPT

2.1 Coordinamento fra insediamenti e trasporti

Tenore R LPT

Art. 8a Contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti

¹ Nell'ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:

- b. le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, nonché un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici;

Art. 3 Principi pianificatori

³ Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. In particolare occorre:

- a. ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici;

Definizioni

Definizione di «Coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti»

Questo principio cardine dello sviluppo del territorio è finalizzato a uno stretto coordinamento fra lo sviluppo degli insediamenti e quello dei trasporti. In tale ottica lo sviluppo degli insediamenti viene concentrato all'interno di (o indirizzato verso) comprensori ben collegati con i mezzi di trasporto, in particolare quelli pubblici e del traffico lento (orientamento all'offerta). Viceversa, le reti dei mezzi di trasporto devono tenere conto delle strutture insediative esistenti ed essere organizzate in modo da servirle adeguatamente (orientamento alla domanda).

Definizione di «un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici»

Con ciò si intende un'urbanizzazione integrata e coordinata tra le diverse infrastrutture di collegamento (strada, corrente elettrica, acqua, telecomunicazioni, ecc.). Un simile concetto di urbanizzazione può essere realizzato al meglio nel contesto di strutture insediative compatte e densificate.

Requisiti

Il piano direttore cantonale illustra la strategia che il Cantone intende mettere in atto per assicurare un coordinamento coerente fra gli insediamenti e i trasporti. Tra le principali misure di attuazione nell'ambito degli insediamenti figurano: requisiti relativi all'ubicazione e prescrizioni concernenti la qualità dei collegamenti per zone per l'abitazione e zone per il lavoro, poli di sviluppo e grandi generatori di traffico, ecc., nonché prescrizioni relative alle misure accompagnatorie da adottare nell'ambito degli insediamenti in sede di sistemazione di collegamenti stradali e ferroviari. Nel pianificare le infrastrutture di traffico, occorre tenere conto soprattutto delle priorità stabilite in materia di sviluppo degli insediamenti.

Le indicazioni finalizzate ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti assumono la forma di principi e istruzioni per la pianificazione.

Contenuti minimi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Principi pianificatori per un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici. 2. Definizione di requisiti in materia di urbanizzazione per poli di sviluppo, grandi generatori di traffico e per nuovi luoghi destinati all'abitazione e al lavoro (azzonamenti), riservando un'attenzione speciale a un'adeguata accessibilità con i mezzi di trasporto pubblici (p. es. categorie di qualità dei trasporti pubblici) così come ai collegamenti con il traffico motorizzato privato attraverso strade di accesso cantonali e locali per impedire il sovraccarico delle infrastrutture nazionali. 3. Garanzia del coordinamento tra le misure dei programmi d'agglomerato e quanto stabilito nel piano direttore. 4. Garanzia del coordinamento tra i contenuti del piano direttore e i piani settoriali della Confederazione.
Fondamenti del Cantone specifici per la singola tematica	<ul style="list-style-type: none"> - Stato e sviluppo verificatosi nel settore dei trasporti (rete e categorie di qualità dei trasporti pubblici, rete stradale, rete di percorsi per il traffico lento, utilizzo delle capacità). - Basi relative all'ubicazione dei comprensori insediativi e delle zone edificabili in associazione con l'accessibilità con i mezzi di trasporto (in particolare quelli pubblici).

Criteri di valutazione della Confederazione	<ul style="list-style-type: none"> 0 I principi pianificatori finalizzati a un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici sono definiti in modo tale da promuovere un'urbanizzazione coordinata e integrata nel contesto di strutture insediative compatte e densificate? 0 Il piano direttore definisce requisiti in merito all'accessibilità con i mezzi di trasporto di poli di sviluppo, grandi generatori di traffico e nuovi luoghi destinati all'abitazione e al lavoro? Questi requisiti sono adeguati alla luce dell'ubicazione del Cantone o delle regioni? 0 Vengono creati i presupposti necessari affinché i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro siano adeguatamente accessibili con i mezzi di trasporto pubblici? 0 Le indicazioni del piano direttore sono conformi tanto alle misure stabilite nei programmi d'agglomerato e quanto ai piani settoriali della Confederazione?
---	--

Art. 8a cpv. 1 lett. c ed e R LPT	<h2 style="text-align: center;">2.2 Sviluppo degli insediamenti centripeto e rinnovamento degli insediamenti</h2>
Tenore R LPT	<p>Art. 8a Contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti</p> <p>¹ Nell'ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità; e. le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti. <p>Art. 1 Scopi</p> <p>² Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a^{bis}. promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; b. realizzare insediamenti compatti; <p>Art. 3 Principi pianificatori</p> <p>³ Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. In particolare occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e...; a^{bis}. adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative;
Definizioni	<p><u>Definizione di «sviluppo centripeto degli insediamenti»</u></p> <p>Il concetto di «sviluppo centripeto degli insediamenti» accorpa diversi aspetti: la delimitazione degli insediamenti, la densificazione, il rinnovamento degli insediamenti e il loro sviluppo compatto in ubicazioni adatte. Le misure di densificazione e rinnovamento degli insediamenti sono sempre concepite in funzione della qualità abitativa e insediativa. Ciò presuppone anche una quantità sufficiente di superfici idonee alla sopravvivenza di specie animali e vegetali tipiche delle zone insediative così come all'interconnessione (p. es. spazi riservati ai corsi d'acqua). Tali superfici possono anche essere impiegate per lo svolgimento di attività ricreative e per permettere così alla popolazione di mantenere un contatto con la natura.</p> <p>Uno sviluppo degli insediamenti verso l'interno qualitativamente elevato contribuisce anche in misura fondamentale a preservare e rafforzare l'attrattiva degli spazi vitali destinati all'abitazione e al lavoro. Esso consente inoltre di evitare lo sfruttamento di superfici agricole, naturali o ricreative di pregio in quanto fa leva sulle potenzialità già presenti negli insediamenti esistenti, con la possibilità di riqualificare a vantaggio della comunità quartieri residenziali e centri di villaggi. Lo sviluppo di comprensori abbandonati (aree dismesse e altre superfici libere non utilizzate o di scarsa attrattiva) può inoltre contribuire in misura notevole ad accrescere la qualità abitativa e della vita, rendendo possibile nel contempo un aumento demografico. Anche uno sfruttamento più efficace delle aree utilizzate a scopo commerciale o artigianale contribuisce ad accrescere l'attrattiva dei Comuni e, in ultima analisi, del Cantone.</p>

Uno sviluppo verso l'interno evita sostanzialmente la necessità di costruire nuove e costose infrastrutture perché vengono individuate le potenzialità interne che possono essere sfruttate come opzioni di sviluppo per il futuro. Lo sviluppo centripeto degli insediamenti deve essere gestito in modo tale da riuscire a far fronte, quanto più possibile con il sistema di trasporti esistente, alla domanda aggiuntiva di prestazioni di trasporto. Esso non significa unicamente riempire i vuoti edificatori presenti nei contesti già edificati, bensì comprende anche misure di densificazione che modificano il patrimonio edilizio esistente. Solo una volta esaurite queste possibilità bisogna prendere in considerazione uno sviluppo verso l'esterno, costruendo nelle particelle non edificate ma già azzonate che si trovano ai margini degli insediamenti oppure azzonando nuove particelle. Intervenire su strutture esistenti pone notevoli sfide per lo sviluppo dei Comuni e il mantenimento dell'identità locale [testo per lo più ripreso, con opportune integrazioni, da: «Arbeitshilfe Siedlungsentwicklung nach innen», Cantone di Lucerna, gennaio 2013, (disponibile solo in tedesco)]. Quando si realizzano misure di densificazione occorre pertanto tenere debitamente conto degli edifici, gruppi di edifici e quartieri che presentano un valore storico e architettonico di rilievo, non dimenticando di considerare anche il contesto in cui si inseriscono (p. es. giardini o parchi) come pure di aree di particolare interesse sotto il profilo archeologico; tutto ciò rende necessaria un'attenta ponderazione degli interessi.

Definizione di «sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità»

Per elevata qualità ai sensi dell'articolo 8a lettera c R LPT è intesa la qualità degli insediamenti nel senso globale del termine: oltre alle esigenze qualitative di carattere sociale (p. es. una maggiore sensazione di sicurezza sia oggettiva che soggettiva, la salvaguardia dell'identità culturale e della storia locale, il servizio universale nelle vicinanze), viene rivolta attenzione anche alle esigenze di stampo economico (p. es. investimenti nel lungo periodo, alloggi a costi accessibili, costi di insediamento moderati) e non da ultimo alla qualità ambientale (p. es. minore inquinamento acustico e un maggior numero di aree verdi e superfici libere, che contribuiscono anche all'integrazione della natura nell'ambiente urbano). Occorre tenere conto delle condizioni quadro in continua evoluzione così come delle diverse aspettative ed esigenze a livello regionale e locale. Altri aspetti da considerare sono i rapporti funzionali all'interno dell'insediamento (percorsi brevi), tra un insediamento e l'altro (mobilità forzata) e dagli insediamenti alle zone ricreative di prossimità, non dimenticando che le interfacce necessitano di un coordinamento particolarmente oculato.

Definizione di «rinnovamento degli insediamenti»

Il rinnovamento degli insediamenti riguarda esplicitamente il patrimonio edilizio esistente e mira al cambiamento di destinazione di aree industriali dismesse, alla valorizzazione dei quartieri residenziali esistenti (adeguamento delle strutture di base delle abitazioni alle nuove esigenze, riqualificazione di ambienti residenziali ecc.), allo sviluppo di zone ubicate in posizioni centrali e ben servite dai trasporti (aree in prossimità di stazioni ferroviarie, poli di sviluppo) oppure alla conservazione e manutenzione di parti degli insediamenti aventi un forte valore identitario e costituite da singoli monumenti, gruppi di edifici ovvero di aree di interesse storico, tra cui in particolare i nuclei storici degli insediamenti. La riqualificazione dei quartieri esistenti offre notevoli opportunità soprattutto se avviene nel contesto di interventi di risanamento infrastrutturale (p. es. di strade o condotte) o energetico già pianificati.

Definizione di «densificazione delle superfici insediative»

Per densificazione delle superfici insediative si intende l'aumento dello sfruttamento all'interno di comprensori prevalentemente edificati mediante interventi di trasformazione, completamento di edifici, cambiamenti di destinazione e nuova edificazione della superficie insediativa esistente, il tutto cercando di preservare il più possibile la qualità dell'insediamento. Le misure di densificazione edilizia non sono fini a se stesse.

	<p>se, ma sono adottate con l'obiettivo di creare uno spazio vitale e abitativo atto ad accogliere un numero maggiore di persone.</p>
Requisiti	<p>Il piano direttore cantonale indica la strategia che il Cantone intende seguire per realizzare uno sviluppo degli insediamenti verso l'interno che tenga conto della loro qualità e dello sviluppo storico locale. Qualora non sia già stato fatto, nel piano direttore cantonale devono essere conferiti i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Cantone rileva le proprie riserve interne ed esterne e si assicura che vengano sfruttate in modo sistematico (in particolare quelle interne); • il Cantone verifica se le condizioni quadro del diritto pianificatorio e le procedure di autorizzazione edilizia rendono possibile oppure ostacolano lo sviluppo verso l'interno degli insediamenti e provvede all'occorrenza ad apportare le necessarie modifiche. <p>Le indicazioni relative allo sviluppo verso l'interno degli insediamenti e al rinnovamento degli stessi assumono sostanzialmente la forma di principi e incarichi in materia di pianificazione. Il Cantone designa concretamente le zone di sviluppo d'interesse cantonale e quelle che necessitano di un coordinamento sovracomunale. Si assicura inoltre che la rete di trasporti esistente sia in grado di assorbire l'aumento di capacità della zona edificabile risultante dalla densificazione o, viceversa, che vengano scartate le ubicazioni non idonee. Esso indica inoltre in che modo, nell'ambito della qualità degli insediamenti, il Cantone soddisfa i requisiti territoriali in materia di integrazione della natura nell'insediamento e di possibilità per la popolazione di entrare in contatto con la natura.</p>
Contenuti minimi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Principi e compiti di pianificazione in materia di densificazione e rinnovamento degli insediamenti. 2. Requisiti a cui i Comuni devono attenersi per l'elaborazione dei propri obiettivi di sviluppo in materia di qualità degli insediamenti ovvero, nello specifico: qualità abitativa (tra le altre cose anche creazione di aree verdi e superfici libere per le attività ricreative e il contatto con la natura), polifunzionalità e riduzione del traffico. 3. Principi e indicazioni per la pianificazione concernenti i comprensori da sottoporre a cambiamento di destinazione, rinnovamento e riqualificazione (nuclei urbani, aree industriali, ferroviarie e militari dimesse, ecc.), che tengano conto anche delle capacità delle reti di trasporti. 4. Principi e indicazioni per la pianificazione concernenti la presa in considerazione dell'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale (cfr. ARE, USTRA, UFAM, UFC: Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione. Berna, 15 novembre 2012). 5. Obiettivi e misure volte ad assicurare un'offerta di abitazioni commisurata a tutte le esigenze e, in particolare, a promuovere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, per famiglie e anziani, nei Cantoni in cui sono manifestamente necessari interventi in questo settore.

<p>Fondamenti del Cantone specifici per la singola tematica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Basi cantonali concernenti le riserve di utilizzazione, le potenzialità di densificazione ecc. (p. es. il metodo «Raum+» o altri metodi). - Stato ed evoluzione della struttura della popolazione (demografia, densità demografica). - Previsioni demografiche e dati sull'evoluzione dei posti di lavoro. - Basi concernenti la qualità degli insediamenti (tra cui anche piani di sviluppo paesaggistico e strategie sulle aree verdi e sugli spazi non edificati) e sul patrimonio edificato con il rispettivo valore storico. - Basi relative al carico di traffico e alle modalità di impiego dei diversi vettori di traffico.
---	---

<p>Criteria di valutazione della Confederazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> 0 Quali principi e indicazioni per la pianificazione dello sviluppo verso l'interno e del rinnovamento degli insediamenti sono fissati nel piano direttore? 0 Il piano direttore formula prescrizioni adeguate in materia di densificazione? Vengono fissati obiettivi concreti in termini di densità insediativa/indici di utilizzazione minima (non strettamente obbligatorio)? In che modo si tiene conto dei tipi di spazio definiti nella strategia cantonale di sviluppo territoriale? 0 Il piano direttore contiene provvedimenti sullo sfruttamento delle riserve interne? Si fa riferimento a strumenti giuridici esistenti e/o viene formulato un incarico per l'elaborazione di simili strumenti? 0 Quali principi e indicazioni per la pianificazione fissa il piano direttore in materia di qualità degli insediamenti e di qualità abitativa? 0 Sono presenti principi e indicazioni concernenti la presa in considerazione dell'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale? 0 Quali indicazioni/direttive vengono formulate nel piano direttore riguardo ai comprensori da sottoporre a cambiamento di destinazione, rinnovamento e riqualificazione? Vengono presi in considerazione anche criteri quali la centralità, la qualità dei collegamenti e il carico di traffico sull'infrastruttura esistente? 0 Il piano direttore contiene obiettivi e misure riguardanti la promozione della costruzione di abitazioni a prezzi accessibili nei Cantoni in cui sono manifestamente necessari interventi in questo settore? <p>Tra gli indizi che fanno ipotizzare la necessità di intervento a livello cantonale figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svariati Comuni con una percentuale di abitazioni non occupate inferiore all'1 per cento (mercato degli alloggi sotto tensione) e/o allo 0,5 per cento (penuria di alloggi); - elevato onere locativo a carico delle economie domestiche con reddito medio-basso risultante dall'indagine sul budget delle economie domestiche (I-BED);
---	--

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- contrazione quantitativa del mercato dell'alloggio sulla base della pubblicazione annuale dello studio dell'UFAB «Libera circolazione delle persone e mercato dell'alloggio». |
|--|---|

Alla nozione di «a prezzi accessibili» si applica di volta in volta la corrispondente definizione data nella politica dell'alloggio del Cantone interessato.

Art. 8a cpv. 1 lett. a R LPT	<h2 style="text-align: center;">2.3 Delimitazione del comprensorio insediativo</h2>
Tenore R LPT	<p>Art. 8a Contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti</p> <p>¹ Nell'ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:</p> <p>a. le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione;</p>
Definizioni	<p>Invece del termine «superficie insediativa» presente nella formulazione della legge, viene utilizzata l'espressione «comprensorio insediativo», con la stessa accezione e in conformità con la prassi adottata finora nei Cantoni.</p> <p><u>Definizione di «comprensorio insediativo»</u></p> <p>Il comprensorio insediativo effettivamente esistente comprende le aree edificate, le zone utilizzate a scopi industriali e commerciali, le aree di circolazione e quelle destinate al parcheggio nonché le superfici libere e gli spazi verdi (zone edificabili esistenti). Il comprensorio insediativo che deve essere indicato nel piano direttore riflette lo sviluppo auspicato nei successivi 20–25 anni e, oltre alle zone edificabili esistenti, può includere anche le aree in cui è previsto il futuro sviluppo degli insediamenti.</p> <p>Il comprensorio insediativo costituisce una cornice concettuale e territoriale di lungo periodo per la definizione delle zone edificabili. All'interno del comprensorio insediativo non è possibile procedere ad azionamenti in modo automatico, in quanto vanno prima soddisfatti i criteri relativi al dimensionamento delle zone edificabili vigenti in quel determinato momento.</p> <p><u>Definizione di «espansione del comprensorio insediativo»</u></p> <p>In sede di primo rilevamento del comprensorio insediativo, per espansione del comprensorio insediativo si intende lo scarto esistente tra le zone edificabili e il comprensorio insediativo nel suo complesso. Successivamente, si riferisce invece all'ingrandimento del comprensorio insediativo.</p> <p>In casi rari, si può arrivare teoricamente anche a una contrazione del comprensorio insediativo in singole località, ovvero ad avere un comprensorio insediativo di dimensioni inferiori rispetto alle zone edificabili esistenti (nel caso di Cantoni con riserve di zone edificabili per più di 25 anni o di una ripartizione territoriale del tutto inadeguata). Tuttavia, sarà praticamente impossibile procedere a una precisa definizione territoriale, per lo meno in occasione della prima elaborazione dei piani direttori cantonali in seguito all'entrata in vigore della revisione di legge.</p>
Requisiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensioni del comprensorio insediativo. 2. Distribuzione territoriale del comprensorio insediativo. 3. Misure atte a garantire il coordinamento regionale dell'espansione del comprensorio insediativo. <p>Il comprensorio insediativo viene definito nel piano direttore cantonale secondo un approccio pianificatorio e concettuale; non è pertanto necessario determinarlo e dimostrarne la validità mediante calcoli.</p> <p>La definizione del comprensorio insediativo si basa sullo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone e tiene conto degli obiettivi di uno sviluppo verso l'interno, del coordina-</p>

mento fra gli insediamenti e i trasporti, della salvaguardia delle superfici coltivate di pregio e della conservazione e valorizzazione di habitat e zone di interconnessione degne di protezione.

Il comprensorio insediativo viene raffigurato nella rappresentazione grafica del piano direttore come un perimetro chiaramente delimitato (variante A) o come combinazione fra le zone edificabili esistenti e una raffigurazione schematica dello sviluppo degli insediamenti (variante B). Se si rinuncia del tutto a raffigurare il comprensorio insediativo nella rappresentazione grafica del piano direttore, si dovrà fornire una descrizione quantitativa precisa del comprensorio insediativo (variante C). Sono ipotizzabili anche combinazioni delle differenti varianti. Invece di definire in modo esaustivo le espansioni degli insediamenti, per esempio, possono anche essere identificate delle zone da prendere in considerazione quali potenziali superfici di insediamento.


Il comprensorio insediativo viene definito nella parte testuale del piano direttore e, nelle varianti A e B, anche in una rappresentazione grafica.

Contenuti minimi della variante A

Variante A:

«Perimetro del comprensorio insediativo chiaramente delimitato»

Rappresentazione grafica



Comprensorio insediativo:

■ Zona edificabile

▨ Area di estensione insediativa

Per il comprensorio insediativo indicato nella rappresentazione grafica del piano direttore può essere prevista, in un secondo momento, una sistemazione territoriale differente. Sono ammessi cambiamenti se questi permettono di ottenere una soluzione complessivamente migliore, in particolare se sono soddisfatti determinati criteri di pianificazione territoriale (quali urbanizzazione, salvaguardia/conservazione delle SAC, ecc.). Tali cambiamenti non possono tuttavia comportare un aumento della superficie totale del comprensorio insediativo. Eventuali riconversioni non devono essere necessariamente raffigurate nella rappresentazione grafica; è sufficiente indicarle nella parte testuale del piano direttore.

Testo:

- indicazioni sulla superficie totale del comprensorio insediativo di cui il Cantone avrà bisogno in futuro (non è strettamente necessaria un'indicazione quantitativa), con riferimento alle ipotesi di evoluzione demografica e dei posti di lavoro;
- principi generali e motivazione della distribuzione territoriale, con riferimento alla strategia cantonale di sviluppo territoriale;
- prescrizioni concernenti la strutturazione dell'area di estensione insediativa;


- prescrizioni/criteri per un adeguamento a posteriori del comprensorio insediativo.

Contenuti minimi della variante B

Variante B:

«Zone edificabili e rappresentazione simbolica del principale sviluppo degli insediamenti»

Rappresentazione grafica



Se si utilizza la forma di rappresentazione qui sopra, è assolutamente indispensabile includere nella rappresentazione grafica del piano direttore il limite all'espansione degli insediamenti e/o le cinture di separazione tra gli insediamenti o un elemento equivalente. È inoltre necessario che, nella parte testuale, figurino chiare disposizioni sull'orientamento che dovrà seguire lo sviluppo dell'insediamento. Per i comprensori in cui non sono previsti sviluppi sostanziali degli insediamenti, vanno fornite indicazioni di carattere generale sulle possibilità di sviluppo e i relativi limiti.

Testo:

- indicazioni sulla superficie totale del comprensorio insediativo di cui il Cantone avrà bisogno in futuro (non è strettamente necessaria un'indicazione quantitativa), con riferimento alle ipotesi di evoluzione demografica e dei posti di lavoro;
- principi generali e motivazione della distribuzione territoriale, con riferimento alla strategia cantonale di sviluppo territoriale;
- chiare disposizioni sull'orientamento che dovrà seguire lo sviluppo degli insediamenti nei comprensori schematizzati nella rappresentazione (quali sono le possibilità? a quali condizioni? criteri come accessibilità con i mezzi di trasporto pubblici, salvaguardia/conservazione delle SAC, ecc.);
- disposizioni di carattere generale concernente le possibilità e i limiti di sviluppo nei comprensori non designati simbolicamente;
- prescrizioni concernenti la strutturazione dell'area di estensione insediativa;
- prescrizioni/criteri per l'adeguamento a posteriori del comprensorio insediativo.

<p>Contenuti minimi della variante C</p>	<p>Variante C: «Descrizione quantitativa del comprensorio insediativo»</p> <p>In questa variante le zone edificabili esistenti e il comprensorio insediativo cantonale per i successivi 25 anni vengono stabiliti in termini quantitativi: nel testo del piano direttore il futuro comprensorio insediativo viene cioè fissato per tutto il Cantone con una descrizione di carattere quantitativo. In una seconda fase, il valore identificato verrà poi ripartito fra i vari tipi di spazi, regioni ecc.. Nella variante C il piano direttore cantonale assume un'importanza fondamentale per il coordinamento e controllo a livello intercantonale. Deve essere garantita una rappresentazione cartografica minima in cui figurino gli aspetti (punti chiave dello sviluppo degli insediamenti, tipi di spazi, cfr. n. 1) stabiliti nell'ambito della strategia cantonale di sviluppo territoriale.</p> <p><u>Testo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • indicazioni sulla superficie totale del comprensorio insediativo di cui il Cantone avrà bisogno in futuro (è strettamente obbligatoria un'indicazione quantitativa), con riferimento alle ipotesi di evoluzione demografica e dei posti di lavoro; • principi generali e motivazione della distribuzione territoriale, con riferimento obbligatorio alla strategia cantonale di sviluppo territoriale; • chiare disposizioni di carattere quantitativo sull'orientamento che dovrà seguire lo sviluppo degli insediamenti all'interno dei comprensori (quali sono le possibilità? a quali condizioni? tenere conto di criteri quali l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblici, SAC, paesaggio ecc.); • prescrizioni concernenti la strutturazione dell'area di estensione insediativa; <p>prescrizioni/criteri per l'adeguamento a posteriori del comprensorio insediativo.</p>
<p>Fondamenti del Cantone specifici per la singola tematica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strategia cantonale di sviluppo territoriale con evoluzione demografica e dei posti di lavoro distribuita tra i diversi tipi di spazi del Cantone (cfr. n. 1). - Stato e sviluppo avvenuto del comprensorio insediativo (fondamento conformemente all'art. 6 R LPT).

<p>Criteri di valutazione della Confederazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> 0 Il comprensorio insediativo definito nella parte testuale e – nelle varianti A e B – nella rappresentazione grafica del piano direttore è stato definito in maniera vincolante (eventualmente con riserva di permuta qualora dovessero prospettarsi soluzioni migliori)? 0 Testo: è specificato in maniera chiara che gli azzonamenti possono essere effettuati unicamente all'interno del comprensorio insediativo (a parte raggruppamenti di terreni di modesta entità e i casi speciali menzionati)? 0 Testo: è specificato in maniera chiara che all'interno del comprensorio insediativo non è possibile procedere ad azzonamenti in modo automatico, in quanto vanno prima soddisfatti i criteri relativi al dimensionamento delle zone edificabili (orizzonte temporale di 15 anni), in particolare i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 4 R LPT? 0 Rappresentazione grafica per le varianti A e B: il comprensorio insediativo rientra
--	---

	<p>nei limiti delle possibili rappresentazioni stabilite dalla Confederazione?</p> <ul style="list-style-type: none">0 Testo e rappresentazione grafica: l'estensione approssimativa del comprensorio insediativo risulta plausibile alla luce delle ipotesi relative all'evoluzione demografica e dei posti di lavoro?0 Testo e rappresentazione grafica: la distribuzione territoriale del comprensorio insediativo è conforme ai principi della strategia cantonale di sviluppo territoriale ed è condivisibile?
--	--

Art. 8a cpv. 1 lett. d e art. 15 R LPT	2.4 Garanzia delle dimensioni delle zone edificabili
Tenore R LPT	<p>Art. 8a Contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti</p> <p>1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:</p> <p>d. le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all'articolo 15;</p> <p>Art. 15 Zone edificabili</p> <p>¹ Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.</p> <p>² Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.</p> <p>³ L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.</p> <p>⁴ Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:</p> <p>a. è idoneo all'edificazione;</p> <p>b. sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti;</p> <p>c. le superfici coltivate non sono frazionate;</p> <p>d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e</p> <p>e. l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.</p> <p>⁵ La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.</p>
Definizioni	<p><u>Definizione di «zone edificabili»</u></p> <p>La definizione di zona edificabile non ha subito sostanziali modifiche a seguito della R LPT: sono però stati aggiunti ulteriori requisiti relativi alla delimitazione di nuove zone edificabili.</p> <p>Sono zone edificabili le zone che, nella pianificazione dell'utilizzazione, sono state assegnate all'utilizzazione principale «Zone edificabili» conformemente alla documentazione sui modelli di geodati minimi nel campo dei piani di utilizzazione del 12 dicembre 2011, in cui figurano le seguenti utilizzazioni principali: zone per l'abitazione, zone per il lavoro, zone miste, zone centrali, zone destinate a utilizzazioni pubbliche, zone edificabili a edificazione limitata, zone per il turismo e il tempo libero, zone di traffico all'interno delle zone edificabili e altre zone edificabili.</p> <p><u>Definizione di «zone edificabili sovradimensionate»</u></p> <p>Per stabilire quando una zona edificabile sia sovradimensionata occorre basarsi sulle Direttive tecniche e alle disposizioni dell'AP OPT.</p>

<p>Requisiti</p>	<p>Le indicazioni del piano direttore finalizzate a garantire le dimensioni delle zone edificabili conformemente all'articolo 15 poggiano sulle prescrizioni e sui risultati riportati nelle Direttive tecniche. Nel quadro della collaborazione fra Cantone e Confederazione, il Cantone indica le attuali dimensioni delle zone edificabili e dimostra che le prescrizioni in materia di sviluppo delle zone edificabili previste nel piano direttore consentiranno di garantire un dimensionamento delle zone edificabili conforme con le Direttive tecniche. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di dimensionamento delle zone edificabili nelle regioni e nei Comuni, il Cantone ne definisce liberamente gli obiettivi e i principi generali.</p> <p>Attraverso le prescrizioni in materia di pianificazione dell'utilizzazione il Cantone stabilisce i seguenti vincoli: in che modo migliorare l'ubicazione delle zone edificabili non edificate; in quali ubicazioni, a quali condizioni e in che misura sono ammessi possibili azzonamenti; in quale misura sono eventualmente necessarie riconversioni, dove possono eventualmente essere effettuate e secondo quali modalità. A tal fine, il Cantone si basa su quanto disposto dal piano direttore in materia di comprensorio insediativo, nonché sugli obiettivi e i tipi di spazi definiti nella strategia cantonale di sviluppo territoriale.</p> <p>In aggiunta, il Cantone deve dotarsi degli strumenti necessari per effettuare le riconversioni che dovessero rendersi necessarie nonché creare le condizioni favorevoli al coordinamento intercantonale delle dimensioni delle zone edificabili e a un'attività di controlling.</p>
<p>Collaborazione tra il Cantone e la Confederazione</p>	<p>La collaborazione tra Confederazione e Cantone per definire le dimensioni delle zone edificabili cantonali ha luogo normalmente – in virtù delle disposizioni contenute nelle Direttive tecniche – in tre fasi nell'ambito della pianificazione direttrice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non appena il Cantone ha elaborato i necessari fondamenti, si svolge una discussione sulla situazione delle zone edificabili e sui piani di sviluppo; tale discussione avviene a uno stadio il più precoce possibile dell'adattamento del piano direttore e i suoi risultati confluiscono in un accordo quadro fra la Confederazione e il Cantone; 2. la valutazione delle dimensioni delle zone edificabili del Cantone nell'ambito dell'esame e dell'approvazione dei contenuti del piano direttore viene effettuata soprattutto alla luce di quanto sancito nelle Direttive tecniche e nell'accordo quadro. L'esito dell'esame, riportato nel rapporto d'esame, funge da premessa per l'approvazione da parte del Consiglio federale; 3. nell'ambito dei rapporti presentati ogni quattro anni conformemente all'articolo 9 capoverso 1 OPT, si svolge una discussione tra Cantone e Confederazione sulla situazione delle zone edificabili, sugli effetti delle misure attuate e sugli interventi eventualmente necessari. I risultati di tale discussione e le eventuali misure decise di conseguenza confluiscono in una convenzione di realizzazione. <p>Per maggiori dettagli in merito si rimanda alle Direttive tecniche.</p>

1. Calcolo e indicazione della situazione delle zone edificabili cantonali sulla base delle Direttive tecniche

Nel quadro della collaborazione tra Cantone e Confederazione, il Cantone calcola le capacità e l'utilizzazione delle sue zone edificabili in vista del fabbisogno di zone edificabili in un orizzonte di 15 anni. Per la definizione dei parametri secondo il numero 3.3 delle Direttive tecniche (p. es. valori massimi per il consumo di superficie delle zone edificabili, numero di periodi di pianificazione dell'utilizzazione per lo sfruttamento delle capacità nelle zone edificabili edificate e scenari di crescita) e per il calcolo preciso, si rimanda alle Direttive tecniche.

2. Informazioni sulle zone edificabili

Tutti i piani direttori cantonali contengono almeno le informazioni riportate qui di seguito.

- Misure per la densificazione o lo sviluppo nelle zone edificabili esistenti, in particolare:
 - densificazione nelle zone edificabili già edificate (cambiamenti di destinazione e aumenti della densità edificatoria, incentivi per un utilizzo più efficace del patrimonio edilizio e per una densificazione edilizia qualitativamente elevata);
 - sviluppo di superfici dismesse o non sufficientemente utilizzate;
 - edificazione di zone edificabili esistenti non edificate, nel rispetto di densità insediative minime.
- Il Cantone formula una strategia contenente misure finalizzate allo spostamento di zone edificabili all'interno del Cantone. Il Cantone stabilisce in quali Comuni o comprensori le zone edificabili sono ancora sovradimensionate o manifestamente ubicate in un luogo non idoneo e in che modo possano essere spostate, definendo l'ulteriore procedura da seguire a tal fine.
- Il Cantone stabilisce se è possibile espandere le zone edificabili (definendo anche le prescrizioni relative a una compensazione efficace, qualora questa si rivelasse necessaria).
- Il piano direttore definisce i criteri territoriali per la creazione di nuove zone per il lavoro nell'ambito di progetti concreti.
- Il Cantone fissa i criteri per la creazione di nuove zone per edifici e impianti pubblici e designa all'occorrenza nuovi comprensori d'importanza cantonale.

I Cantoni in cui sono ammesse espansioni delle zone edificabili precisano nei propri piani direttori:

- in quali aree (tipi di spazi, regioni, Comuni o altro), a quali condizioni e in che misura possono essere effettuati azionamenti; il Cantone si assicura a tal proposito che le priorità di sviluppo siano conformi con quanto delineato nell'ambito della strategia cantonale di sviluppo territoriale. Fungono da quadro vincolante per la sistemazione territoriale in materia di azionamenti le indicazioni fornite in merito al comprensorio insediativo;
- ulteriori criteri per gli azionamenti, emanando disposizioni in materia di collegamenti con i mezzi di trasporto, presa in considerazione delle SAC, protezione del paesaggio e utilizzazione delle nuove zone. Esempi di criteri possono essere:
 - qualità dei collegamenti classificata in base al tipo di spazio per i trasporti pubblici, il traffico motorizzato privato e il traffico lento;
 - presenza di capacità per far fronte all'aumento atteso del traffico;
 - massima protezione/conservazione possibile delle SAC, con eventuale com-

pensazione;

- protezione della natura, del paesaggio e delle superfici agricole utili;
- massimo sfruttamento/sfruttamento a x per cento del potenziale di densificazione;
- prescrizioni minime in materia di densità;
- edificazione garantita nell'arco di x anni.

I Cantoni con zone edificabili palesemente sovradimensionate, ovvero con un tasso di sfruttamento inferiore al 95 per cento, provvedono a formulare in aggiunta nel proprio piano direttore:

- la procedura atta a raggiungere nel più breve tempo possibile un tasso di sfruttamento sufficiente per il Cantone, specificando dove (tipi di spazi, regioni, Comuni o altro) e con quali modalità debbano essere ridotte le zone edificabili. In tale ottica, il Cantone promuove, ove possibile, sinergie con altri aspetti di rilievo, quali i pericoli naturali, la biodiversità, ecc. Esempi di possibili indicazioni concrete nel piano direttore sono:
 - incarico conferito a determinati Comuni di cautelare le superfici in sede di pianificazione territoriale;
 - suddivisione in fasi dell'urbanizzazione delle zone edificabili non edificate;
 - prescrizioni minime concernenti le superfici e priorità per il dezonamento;
 - principi per il finanziamento di eventuali indennità;
 - garanzia della compensazione eccessiva in caso di azzonamenti d'importanza cantonale urgentemente necessari;
 - scadenze per i Comuni;
 - ecc.;
- in quali spazi e sulla base di quali premesse e condizioni devono essere possibili azzonamenti:
 - specifici tipi di spazi, centralità;
 - importanza cantonale di ordine superiore (poli di sviluppo, progetti chiave dei programmi d'agglomerato, offerta di alloggi in caso di forte penuria di abitazioni, ecc.);
 - rapporto di dipendenza con i progressi compiuti in ambito di riconversioni (necessità di riconvertire una superficie più grande di quella azzonata).

3. Strumenti per gli eventuali riconversioni

Ogni Cantone crea nel piano direttore le necessarie premesse affinché, in sede di pianificazione, vengano cautate le superfici che si potrebbero rendere necessarie per effettuare riconversioni, indicando inoltre che, al più tardi cinque anni dopo aver cautelato tali superfici, procederà all'esecuzione sostitutiva qualora fino a quel momento l'autorità competente non abbia adottato alcuna decisione in merito alla riconversione.

4. Coordinamento sovracomunale delle dimensioni delle zone edificabili

Il Cantone indica nel piano direttore in che modo deve essere organizzata la procedura di coordinamento delle dimensioni delle zone edificabili al di là dei confini comunali conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge riveduta. A tal proposito, può formulare criteri per la collaborazione, designare come spazi di collaborazione alcuni spazi esistenti (p. es. regioni di pianificazione territoriale, spazi funzionali, l'intero Cantone per i Cantoni di dimensioni ridotte ecc.) o delimitare specifici spazi nel piano direttore.

	<p>5. Controlling</p> <p>Nel proprio piano direttore il Cantone illustra le modalità di controllo adottate in fase di attuazione e le misure intraprese per garantire l'applicazione di quanto disposto.</p>
<p>Fondamenti del Cantone specifici per la singola tematica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Calcolo delle dimensioni delle zone edificabili cantonali conformemente alle Direttive tecniche e sulla base di dati rilevati a livello cantonale. - Strategia cantonale di sviluppo territoriale con obiettivi, tipi di spazi e futura evoluzione demografica e dei posti di lavoro distribuiti tra i diversi tipi di spazi del Cantone (cfr. n. 1). - Indicazioni del piano direttore in materia di comprensorio insediativo. - Attuali geodati delle zone edificabili conformemente al modello di geodati minimi nel campo dei piani di utilizzazione del 12 dicembre 2011 (o in un modello cantonale qualora il modello di geodati minimi non sia stato ancora applicato).

<p>Criteri di valutazione della Confederazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> 0 Viene rispettato l'accordo quadro sulla situazione delle zone edificabili del Cantone e sulle misure da intraprendere? I calcoli relativi alla capacità e al tasso di sfruttamento delle zone edificabili e i parametri alla base di tali calcoli sono conformi alle Direttive tecniche? 0 Le indicazioni vincolanti concernenti il comprensorio insediativo vengono tenute in debita considerazione come condizione quadro e sono state prese in esame le ripercussioni sulla ripartizione delle zone edificabili all'interno del Cantone? 0 È stato definito in maniera vincolante in quali aree (tipi di spazi, regioni, Comuni o altro), a quali condizioni e in che misura possono essere effettuati azzonamenti? Si è badato a che le priorità di sviluppo siano conformi con quanto stabilito nell'ambito della strategia cantonale di sviluppo territoriale? 0 I compiti relativi alle riconversioni eventualmente necessarie sono stati conferiti in maniera sufficientemente precisa e vincolante? È stato fatto quanto ragionevolmente esigibile per raggiungere quanto prima un dimensionamento delle zone edificabili conforme al diritto federale? 0 Il piano direttore cantonale formula le necessarie prescrizioni per la creazione di nuove zone per il lavoro e di nuove zone per edifici e impianti pubblici? 0 Nel piano direttore sono attribuiti i compiti necessari a monitorare di continuo la situazione delle zone edificabili in termini di dimensioni e ubicazione e ad adottare all'occorrenza le misure che si richiedono? Vengono creati i presupposti per cautelare, in sede di pianificazione, le superfici destinate alle riconversioni eventualmente necessarie? Il Cantone prevede una misura sostitutiva? 0 Tra i criteri per gli azzonamenti è prevista una qualità soddisfacente dei collegamenti garantiti dai mezzi motorizzati privati, dai mezzi di trasporto pubblici e da quelli del traffico lento? 0 Il piano direttore contiene le prescrizioni necessarie per garantire il coordinamento sovracomunale delle dimensioni delle zone edificabili e un'attività di controlling?
--	--

Art. 8 cpv. 2 R LPT	3 Progetti con ripercussioni considerevoli
Tenore R LPT	<p>Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori</p> <p>² I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.</p>
Definizioni	<p><u>Definizione di «ripercussioni considerevoli»</u></p> <p>Costituiscono in particolare indizi di ripercussioni considerevoli ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 R LPT: un elevato sfruttamento superfici, interessi contrastanti in materia di utilizzazione del suolo, un impatto significativo sulle strutture di utilizzazione e di approvvigionamento del Cantone, la generazione di importanti flussi di traffico, la perdita di vaste superfici coltivate e un elevato degrado dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Tipico di questi progetti è di norma anche l'elevato grado di coordinamento necessario sia a livello cantonale sia con i Cantoni limitrofi o con la Confederazione per ragioni di ordine territoriale, organizzativo o politico.</p> <p><u>Definizione di «necessitano di una base nel piano direttore»</u></p> <p>Con «necessitano di una base nel piano direttore» viene esplicitato che non è sufficiente integrare i piani relativi ai progetti in questione nella pianificazione dell'utilizzazione in assenza di un'apposita base nel piano direttore cantonale.</p> <p>Sussiste una base sufficiente soltanto se nel piano direttore sono fornite indicazioni concrete a livello territoriale riguardo ai progetti, tanto direttamente (attraverso determinazioni territoriali) quanto indirettamente (tramite criteri). I requisiti per la concretizzazione territoriale possono variare a seconda del tipo di progetto (cfr. Elenco indicativo dei progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, pag. 30).</p> <p>Una gestione dei progetti conforme allo stadio di pianificazione garantisce una certa sicurezza nella pianificazione sia per il Cantone che per gli investitori.</p>
Requisiti	<p>I progetti che presentano caratteristiche tali da configurarsi come progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente devono essere integrati nel piano direttore cantonale. È inoltre necessario coordinarli con le altre esigenze e interessi in materia di utilizzazione del suolo, non solo all'interno del Cantone e con i Cantoni limitrofi, ma anche con la Confederazione. Bisogna procedere a una ponderazione degli interessi a questo stadio di pianificazione, con l'obiettivo in particolare di selezionare un sito o comprensorio idoneo (valutazione di alternative) ed effettuare una valutazione sommaria della fattibilità a livello di piano direttore.</p> <p>Nel fissare le ubicazioni o definire comprensori per progetti che presentano ripercussioni considerevoli vanno rispettati i principi fissati nella strategia cantonale di sviluppo territoriale e stabilita una concertazione con gli altri elementi del piano direttore.</p> <p>I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, così come i comprensori che si prestano alla realizzazione di tali progetti, vengono precisati sotto forma di testo e, laddove indicato, nella rappresentazione grafica sotto forma di determinazione territoriale (cfr. Elenco indicativo dei progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, pag. 30). In ogni caso è indispensabile fissare criteri stringenti nel piano direttore.</p>

<p>Contenuti minimi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Designazione dei tipi di progetti per i quali viene richiesta espressamente una determinazione territoriale (cfr. Elenco indicativo dei progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, pag. 30). La delimitazione deve essere fatta sulla base di criteri (valori soglia) qualitativi e quantitativi. 2. Per i progetti che sono stati definiti «rilevanti per il piano direttore», quest'ultimo deve definire almeno i criteri per la selezione del sito, mentre i progetti di interesse cantonale devono essere localizzabili almeno a grandi linee e deve essere possibile stimarne l'entità. In determinati casi, è possibile anche designare zone idonee, prioritarie o zone da escludere. 3. L'individuazione del sito in cui si svolgerà un progetto presuppone il vaglio di possibili ubicazioni alternative, il rispetto dei criteri di localizzazione, la prova che sussiste un determinato fabbisogno compatibile con lo stadio di pianificazione e una ponderazione degli interessi. Fintanto che non siano stati chiariti tutti i punti in sospeso, il progetto può essere inserito nel piano direttore solo a titolo di risultato intermedio o di informazione preliminare; in tal caso gli accertamenti sulla fattibilità di base (p. es. collegamenti con i mezzi di trasporto, conflitti con altre utilizzazioni) o, nel caso di informazioni preliminari, anche la valutazione di alternative e la localizzazione approssimativa dei progetti devono ancora essere effettuati. Per adempiere ai requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 2 R LPT, non è pertanto sufficiente un'informazione preliminare o un risultato intermedio: è infatti necessario aver raggiunto la fase «dati acquisiti», ovvero un coordinamento territoriale completo a livello di piano direttore. 4. I progetti che figurano nei piani settoriali della Confederazione devono essere ripresi nel piano direttore cantonale – a seconda delle disposizioni speciali in materia – almeno con carattere indicativo, eventualmente cautelando le superfici necessarie. 5. Prescrizioni/istruzioni relative ai progetti in materia di pianificazioni successive (in particolare pianificazione dell'utilizzazione).
<p>Fondamenti del Cantone specifici per la singola tematica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione, destinata alla Confederazione, relativa alla fase «dati acquisiti» nel piano direttore, con prova del coordinamento territoriale e di una ponderazione degli interessi oggettiva effettuata a livello del piano direttore. - Concezioni e piani settoriali del Cantone (laddove necessario ai fini di documentazione, p. es. in merito al fabbisogno).

<p>0 Criteri di valutazione della Confederazione</p>	<p>0 I tipi di progetti per i quali viene espressamente richiesta una determinazione territoriale sono definiti chiaramente e vengono definiti criteri e valori soglia opportuni?</p> <p>0 Per i progetti che hanno raggiunto la fase «dati acquisiti» è stata effettuata, a questo stadio di pianificazione, una ponderazione degli interessi? La ponderazione degli interessi è oggettivamente giustificabile?</p> <p>0 La fase «dati acquisiti» può essere approvata se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono presenti informazioni/spiegazioni sufficienti sul progetto (tipo e dimensione) ai fini della tracciabilità; - il corrispondente fabbisogno è comprovato all'opportuno stadio di pianificazione (eventualmente anche nei fondamenti, nelle concezioni o nei piani settoriali del Cantone); - il progetto è conforme alla strategia cantonale di sviluppo territoriale e, laddove necessario, è stato concertato anche con i Cantoni limitrofi e la Confederazione; - sono state esaminate possibili ubicazioni alternative e/o si è dimostrato che il progetto è attuabile unicamente nel luogo previsto; - le principali ripercussioni del progetto su territorio e ambiente sono note e ne è stata verificata la sostanziale fattibilità a livello giuridico nella misura in cui tale valutazione è possibile a livello di piano direttore; - è stata effettuata una ponderazione degli interessi nell'ambito della quale sono stati presi in esame i tre aspetti dello sviluppo sostenibile. <p>La legalità di singoli progetti viene verificata sommariamente; qualora vi siano dubbi sulla legalità, è necessario perlomeno indicarli in modo trasparente. Il piano direttore approvato dal Consiglio federale consente alle autorità di giungere rapidamente a una decisione sui progetti pianificati che, oltre ad essere conforme al diritto e vincolante per i proprietari fondiari, tenga conto delle priorità e delle valutazioni espresse nel piano direttore. Il piano direttore non è tuttavia di per sé una garanzia della legalità di un progetto.</p> <p>0 I progetti contenuti nei piani settoriali della Confederazione sono stati ripresi correttamente nel piano direttore?</p>
--	---

Nell'ottica federale possono essere normalmente definiti come progetti con ripercussioni considerevoli quelli riportati nell'elenco che segue (elenco non esaustivo e a carattere puramente indicativo).

Elenco indicativo dei progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente

Settore	Progetto	Tipo di indicazione
Insediamento	Poli di sviluppo per il lavoro e l'abitazione e per le strutture pubbliche	Criteri e determinazione territoriale
	Comprensori strategici per il lavoro	Criteri e determinazione territoriale
	Grandi generatori di traffico (centri commerciali e negozi specializzati, sedi fieristiche, ecc.)	Criteri stringenti e/o localizzazione di comprensori/ubicazioni (UFAM, ARE: Grandi generatori di traffico nel piano direttore cantonale – Raccomandazioni sulla pianificazione dell'ubicazione. Berna 2006)
	Grandi centri di distribuzione e luoghi di trasporto merci	Criteri stringenti e/o determinazione territoriale di comprensori/ubicazioni
Trasporti	Progetti di strade nazionali e cantonali	Rappresentazione indicativa conformemente al piano settoriale della Confederazione (e, eventualmente, superfici cautelate in sede di pianificazione territoriale) e/o individuazione delle ubicazioni per progetti di competenza cantonale
	Linee ferroviarie e di tram, fermate della rete celere regionale	Rappresentazione indicativa conformemente al piano settoriale della Confederazione (e, eventualmente, superfici cautelate in sede di pianificazione territoriale) e/o individuazione delle ubicazioni per progetti di competenza cantonale
	Porti industriali	Determinazione territoriale
Paesaggio, turismo, attività ricreative e tempo libero	Parchi	Determinazione territoriale (Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (OPar; RS 451.36, [art. 27 Garanzia territoriale e armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale])
	Campi da golf	Criteri
	Villaggi di vacanze	Criteri
	Grandi porti per battelli	Criteri
	Stadi, grandi centri sportivi e altre grandi strutture per il tempo libero	cfr. Grandi generatori di traffico
Aree ricreative intensive (nuovi comprensori sciistici, collegamento fra comprensori sciistici, ampliamento di comprensori sciistici)	Criteri e determinazione territoriale (UFAM, UFT: Aiuto all'esecuzione Ambiente e pianificazione del territorio per progetti di impianti di trasporto a fune. In fase di elaborazione)	
Energia, approvvigionamento e smaltimento	Depositi di combustibile, raffinerie, ecc.	Criteri e/o localizzazione di comprensori o ubicazioni
	Grandi impianti di produzione di energia (impianti termici, grandi centrali idroelettriche, ecc.)	Determinazione territoriale
	Aree per lo sfruttamento di energie rinnovabili (parchi eolici, aree per lo sfruttamento della forza idraulica)	Localizzazione di aree idonee (UFE, UFAM, ARE: <i>Recommendations pour la planification d'installations éoliennes. Utilisation des instruments de l'aménagement du territoire et critères de sélection des sites</i> . Berna 2010) (UFE, UFAM, ARE: Raccomandazione relativa all'elaborazione di strategie cantonali di protezione e di utilizzo nel settore delle piccole centrali idroelettriche. Berna 2011)
	Linee d'alta tensione e condotte	Rappresentazione indicativa conformemente al piano settoriale della Confederazione (e eventualmente, superfici cautelate in sede di pianificazione territoriale, se auspicato dal Cantone) e/o individuazione delle ubicazioni per progetti di competenza cantonale
	Impianti d'incenerimento dei rifiuti	Determinazione territoriale (Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600 [art. 17 Ubicazione degli impianti di trattamento])
Discariche per materiali inerti, discariche reattore e per sostanza residue	Determinazione territoriale sulla base della valutazione del fabbisogno e dei siti adatti nell'ambito di un piano per discarica cantonale o regionale	

		(Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600 [art. 17 Ubicazione degli impianti di trattamento])
	Aree per l'estrazione di materiali	Determinazione territoriale sulla base della valutazione del fabbisogno e dei siti adatti nell'ambito di un piano per l'estrazione cantonale o regionale